

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 25 gennaio 2014

Tra

la Società ITALTEL S.p.A. presente nelle persone dell'ing. Stefano Pileri, del Dott. Gerardo Benuzzi e del Dott. Maurizio Sacchi assistita da Confindustria Palermo nella persona del sig. Giacomo Riina

e

la FIM-CISL nazionale e territoriale rappresentata dal Sig. Andrea Bellisai

la FIOM-CGIL nazionale e territoriale rappresentata dalla Sig.ra Roberta Turi

la UILM-UIL nazionale e territoriale rappresentata dal Sig. Enrico Azzaro

presenti le RSU delle sedi aziendali di Settimo Milanese, Roma e Palermo Carini

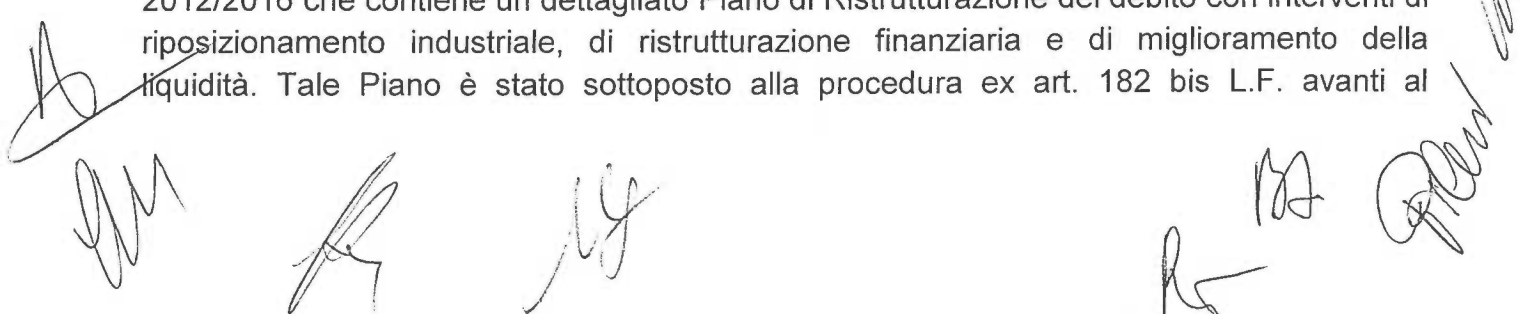
Premesse:

Italtel sta da tempo affrontando gravi difficoltà di ordine finanziario ed economico/industriale. In particolare, la prolungata fase di crisi dell'economia mondiale, la progressiva riduzione della profittabilità del business degli Operatori di Telecomunicazioni e la focalizzazione degli investimenti su infrastrutture e terminali delle reti mobili, ha costretto Italtel a ridefinire i propri obiettivi strategici nonché a individuare un necessario processo di ristrutturazione dell'esposizione debitoria attraverso un primo piano di rifinanziamento avvenuto a Settembre 2010.

I risultati previsti nel suddetto piano non sono stati però conseguiti a causa di un peggioramento della fase recessiva del ciclo economico, aggravato sia dalla crisi dei debiti sovrani, sia dalle politiche di contenimento della spesa messe in atto dalle grandi aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni e volte al taglio degli investimenti nelle reti informatiche e di comunicazione e di una contrazione dei ricavi, rispetto a quelli preventivati a piano e un assottigliamento dei margini attesi dall'erogazione di servizi ad operatori di TLC, alle grandi aziende e alle amministrazioni pubbliche. In particolare, sul fronte dei ricavi i dati a consuntivo 2011 si sono rivelati inferiori a quelli previsti a piano, con una diminuzione dei ricavi di circa il 4% rispetto all'anno precedente.

Nel 2012 la situazione del mercato di riferimento di Italtel non è mutata e purtroppo l'Azienda ha registrato un altro anno estremamente negativo in termini di ricavi e margini con un ulteriore decremento rispettivamente del 20% e del 25% rispetto all'anno precedente.

Nel novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2012/2016 che contiene un dettagliato Piano di Ristrutturazione del debito con interventi di riposizionamento industriale, di ristrutturazione finanziaria e di miglioramento della liquidità. Tale Piano è stato sottoposto alla procedura ex art. 182 bis L.F. avanti al



Tribunale di Milano, conclusasi con il Decreto di Omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito depositato in data 26 febbraio 2013 presso la Cancelleria del Tribunale.

Nel corso del 2013 l'azienda – pur registrando un'inversione di tendenza rispetto al trend negativo degli ultimi anni – ha comunque conseguito risultati di ricavi e margini inferiori rispetto agli obiettivi definiti dal Piano industriale.

Il Piano Industriale 2013-2016, prevede una forte manovra di ristrutturazione dei costi industriali al fine d'assicurare il rispetto dei necessari obiettivi di risanamento dell'azienda, con particolare riguardo ai costi del personale.

La Società, nell'ambito del confronto con le OO.SS., iniziato a decorrere dal mese di dicembre 2013, ha denunciato un esubero di 93 lavoratori a decorrere dal 12 aprile 2014.

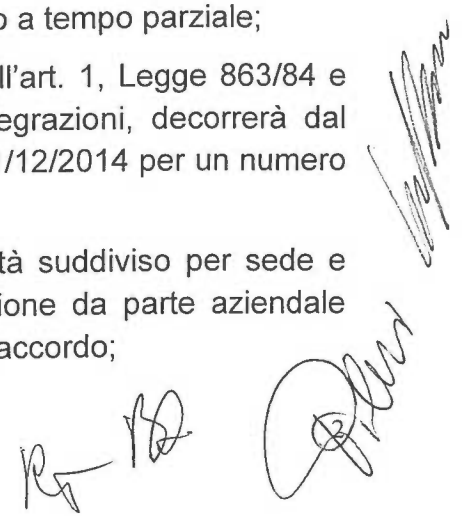
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

A fronte dell'esubero dichiarato di 93 lavoratori, quale strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità, le Parti hanno convenuto sulla stipula di un Contratto di solidarietà di tipo "Difensivo", di cui all'art. 1 comma 1°, legge 863/1984 e successive modifiche e integrazioni, in deroga al limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448, che consente di ripartire l'onere delle eccedenze denunciate su di un numero più ampio di lavoratori.

Le Parti convengono sulla costituzione di un Contratto di solidarietà, con decorrenza 12/04/2014 e termine al 31/12/2014, secondo le entità e con le modalità di seguito definite.

Ai fini del Contratto di solidarietà viene precisato quanto segue:

- ITALTEL S.p.A. applica il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione d'impianti;
- l'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni;
- l'applicazione del Contratto di solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali;
- nell'ambito di tutte le strutture aziendali, sarà interessato all'applicazione del Contratto di solidarietà anche il personale con orario di lavoro a tempo parziale;
- il ricorso al Contratto di solidarietà ai sensi e agli effetti dell'art. 1, Legge 863/84 e dell'art. 5 Legge 236/93 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dal 12/04/2014 e la sua applicazione viene concordata fino al 31/12/2014 per un numero massimo di 800 lavoratori;
- l'elenco nominativo del personale interessato alla solidarietà suddiviso per sede e struttura aziendale, sarà oggetto di successiva comunicazione da parte aziendale entro il 12/04/2014 e costituirà parte integrante del presente accordo;



- l'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, mediante 1 ora e 20 minuti di riduzione dell'orario giornaliero dal 12/04/2014 al 31/12/2014;
- la percentuale complessiva di riduzione dell'orario risultante dalle tipologie di Cds è coerente con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 46448/2009;
- l'Azienda, previo incontro con le RSU, potrà, per esigenze temporanee, modificare in aumento, ex art. 5, comma 10, Legge 236/93, l'orario ridotto qui definito e, inoltre, introdurre variazioni ai calendari di cui sopra qualora si rendano necessari aggiustamenti parziali o generali in aumento dell'orario di lavoro sopra stabilito;
- durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali relativi all'effettiva prestazione, eccezion fatta per il TFR per il quale valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 297/1982 e all'art. 1, comma 5, della legge n. 863/1984. L'azienda anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento d'integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate.

Le OO.SS. s'impegnano sin d'ora ad esprimere parere favorevole, in tutte le sedi competenti, all'istanza inerente il Contratto di solidarietà così come disciplinato nel presente accordo.

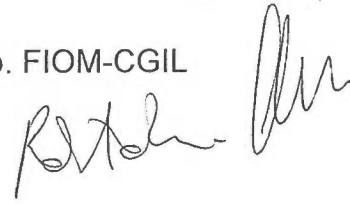
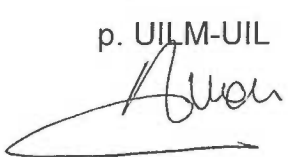
Letto, confermato e sottoscritto.

p. ITALTEL S.p.A.

 p. CONFINDUSTRIA PALERMO

 Manuella

p. FIM-CISL

 p. FIOM-CGIL

 p. UILM-UIL

 RSU

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 25 gennaio 2014, in Roma

Tra

la Società ITALTEL S.p.A. presente nelle persone dell'ing. Stefano Pileri, del Dott. Gerardo Benuzzi e del Dott. Maurizio Sacchi assistita da Confindustria Palermo nella persona del sig. Giacomo Riina

e

la FIM-CISL nazionale e territoriale rappresentata dal Sig. Andrea Bellisai

la FIOM-CGIL nazionale e territoriale rappresentata dalla Sig.ra Roberta Turi e Enrico Morelli

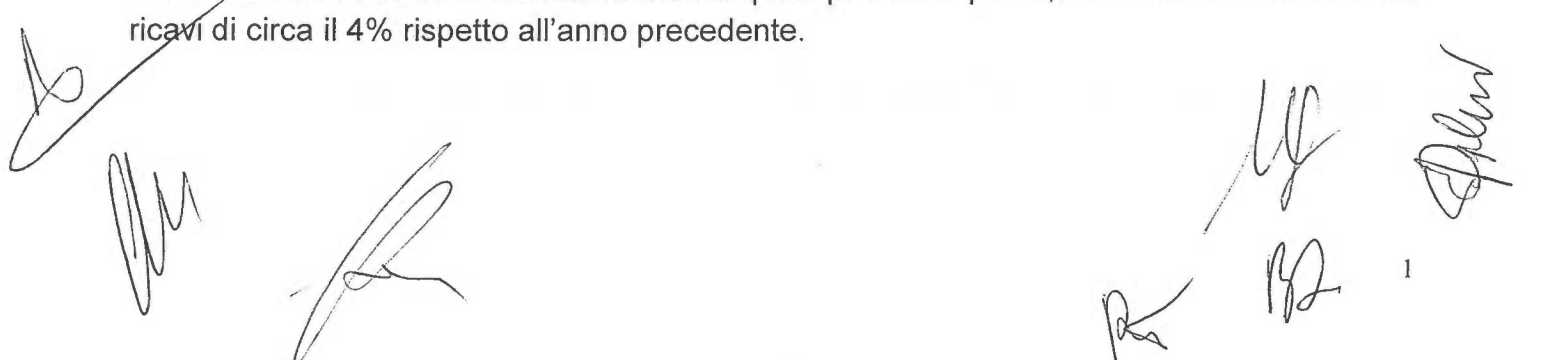
la UILM-UIL nazionale e territoriale rappresentata dal Sig. Enrico Azzaro e Vincenzo Comella

presenti le RSU delle sedi aziendali di Settimo Milanese, Roma e Palermo Carini

Premesso che

Italtel sta da tempo affrontando gravi difficoltà di ordine finanziario ed economico/industriale. In particolare, la prolungata fase di crisi dell'economia mondiale, la progressiva riduzione della profittabilità del business degli Operatori di Telecomunicazioni e la focalizzazione degli investimenti su infrastrutture e terminali delle reti mobili, ha costretto Italtel a ridefinire i propri obiettivi strategici nonché a individuare un necessario processo di ristrutturazione dell'esposizione debitoria attraverso un primo piano di rifinanziamento avvenuto a Settembre 2010.

I risultati previsti nel suddetto piano non sono stati però conseguiti a causa di un peggioramento della fase recessiva del ciclo economico, aggravato sia dalla crisi dei debiti sovrani, sia dalle politiche di contenimento della spesa messe in atto dalle grandi aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni e volte al taglio degli investimenti nelle reti informatiche e di comunicazione e di una contrazione dei ricavi, rispetto a quelli preventivati a piano e un assottigliamento dei margini attesi dall'erogazione di servizi ad operatori di TLC, alle grandi aziende e alle amministrazioni pubbliche. In particolare, sul fronte dei ricavi i dati a consuntivo 2011 si sono rivelati inferiori a quelli previsti a piano, con una diminuzione dei ricavi di circa il 4% rispetto all'anno precedente.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. On the right, there are several initials, including 'LF', 'B2', and a signature that appears to be 'Pileri'. A small number '1' is written at the bottom right.

Nel 2012 la situazione del mercato di riferimento di Italtel non è mutata e purtroppo l'Azienda ha registrato un altro anno estremamente negativo in termini di ricavi e margini con un ulteriore decremento rispettivamente del 20% e del 25% rispetto all'anno precedente.

Nel novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2012/2016 che contiene un dettagliato Piano di Ristrutturazione del debito con interventi di riposizionamento industriale, di ristrutturazione finanziaria e di miglioramento della liquidità. Tale Piano è stato sottoposto alla procedura ex art. 182 bis L.F. avanti al Tribunale di Milano, conclusasi con il Decreto di Omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debito depositato in data 26 febbraio 2013 presso la Cancelleria del Tribunale.

Nel corso del 2013 l'azienda – pur registrando un'inversione di tendenza rispetto al trend negativo degli ultimi anni – ha comunque conseguito risultati di ricavi e margini inferiori rispetto agli obiettivi definiti dal Piano industriale.

L'Azienda con l'accordo del 18 marzo 2013 presso il Ministero del Lavoro ha attivato la proroga complessa del provvedimento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione aziendale fino al 11 aprile 2014 (inizialmente concessa per il biennio 12 aprile 2011-11 aprile 2013) per un massimo di 270 unità, nonché utilizza un Contratto di Solidarietà difensivo, definito con l'accordo del 17 gennaio 2011, per 961 lavoratori con una riduzione oraria pari al 25% fino al 11 aprile 2014 (Decreto n. 76582 del 31/10/2013).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Le Parti, in seguito ad un ampio confronto, hanno concordato nel pervenire ad un accordo che definisca una serie di strumenti per la gestione delle eccedenze e per il contenimento dei costi senza soluzione di continuità rispetto al precedente programma di cassa integrazione per riorganizzazione e relativa proroga complessa autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sino all'11 aprile 2014.

1. Contratto di solidarietà

A fronte degli esuberi dichiarati le Parti hanno convenuto sull'opportunità di utilizzare il Contratto di solidarietà, che consente di ripartire l'onere delle eccedenze denunciate su di un numero più ampio di lavoratori, quale strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui alla legge 223/91 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448.

La riduzione d'orario che viene pattuita interesserà 800 lavoratori.

L'operatività di tale strumento avverrà con decorrenza 12 aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014; le relative modalità operative di attuazione sono disciplinate nell'intesa del 25/01/2014.

Le Parti convengono che l'applicazione dello strumento del Contratto di Solidarietà riguarderà un bacino di lavoratori distinto da quello della CIGS per riorganizzazione – proroga complessa.

2. Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale – proroga complessa

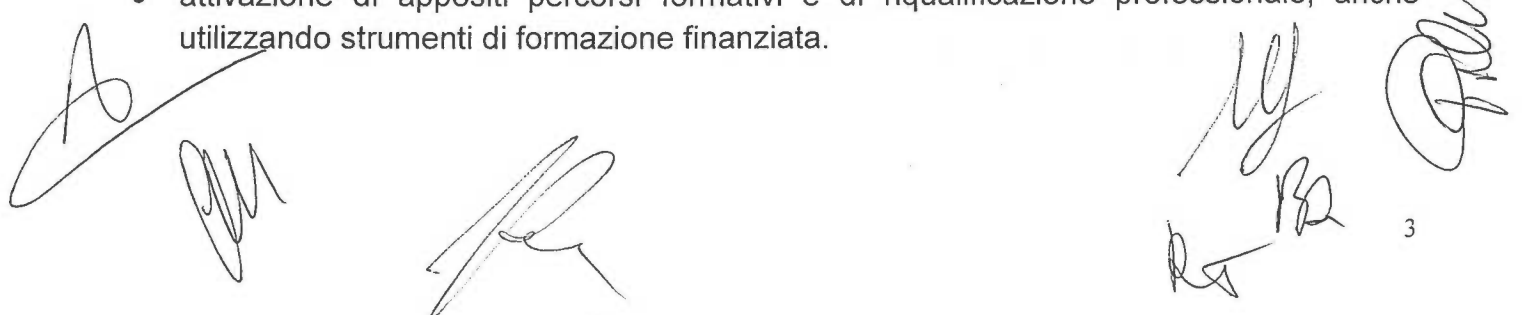
Le Parti convengono che la CIGS per riorganizzazione aziendale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della legge 223/91, dall'art. 1 della Legge 451/94 e dall'art. 1 del decreto 20/08/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce strumento importante e fondamentale per proseguire nel Piano industriale come illustrato nelle premesse. Pertanto, le Parti confermano di attivare lo strumento della CIGS per riorganizzazione aziendale – seconda proroga complessa ex art. 2 del D.M. 20 agosto 2002 n. 31444 – per complessità dei processi produttivi - a decorrere dal 12 aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014 in favore di un numero massimo di 230 lavoratori, di cui n. 164 occupati presso la sede di Settimo Milanese-Milano, n. 28 presso la sede di Roma e n. 38 presso la sede di Palermo-Carini.

La società anticiperà quanto di competenza dell'ente previdenziale.

Le Parti hanno valutato che sussistono le condizioni che consentono di adottare, a partire dal 12/04/2014, meccanismi di rotazione sulla base di tre turni per un numero massimo di 80 lavoratori per i primi due turni (dal 14/4/2014 al 9/7/2014 e dal 10/7/2014 al 3/10/2014) e per il restante personale per il terzo turno (dal 6/10/2014 al 31/12/2014)

Le Parti riconoscono l'opportunità di riequilibrare i fabbisogni occupazionali mediante un programma che si svilupperà durante il periodo di CIGS sulla base dei seguenti strumenti:

- esodi incentivati: le parti concordano che uno strumento utile per intervenire sulla gestione degli esuberi sia rappresentato dagli esodi incentivati. Questa opportunità sarà utilizzata in linea con le esigenze aziendali nei riguardi dei dipendenti sospesi in CIGS;
- utilizzazione di percorsi di outplacement tramite primaria e certificata società di outplacement e/o percorsi in tal senso previsti da istituzioni pubbliche locali;
- attivazione di appositi percorsi formativi e di riqualificazione professionale, anche utilizzando strumenti di formazione finanziata.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials and signatures on the right, including one that appears to be 'G. P.' and another that looks like 'R. B.'.

- mobilità: le Parti concordano nell'avvio e utilizzo di una procedura di mobilità per 200 lavoratori ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, al fine di favorire ogni possibilità di uscita e quindi di ricollocazione del personale o per favorire il raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento. Le modalità operative di attuazione di tale strumento sono disciplinate nell'intesa aziendale del 25/01/2014;
- promozione di iniziative volte a favorire tutte le occasioni di uscita e/o ricollocazione presso società terze, anche ricorrendo all'istituto del comando/distacco, così come regolato dall'art. 8, comma 3 della legge 236/93, e utilizzando, se del caso, specifici percorsi di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91;

Le Parti concordano che le eventuali fuoriuscite di lavoratori collocati in CIGS ridurranno il numero dei lavoratori sospesi.

Le Parti effettueranno, a partire da aprile 2014, di norma incontri mensili di verifica a livello aziendale nonché un incontro entro il mese di settembre di verifica complessiva della situazione aziendale e degli effetti prodotti dalle azioni concordate nel presente accordo.

3. Regolare esperimento delle procedure.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo è frutto di una corretta ed esaustiva procedura sindacale, che ha dato luogo ad un esame congiunto coerente con la normativa vigente.

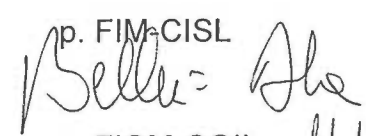
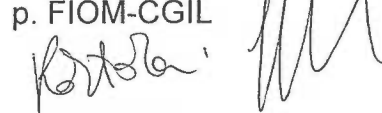
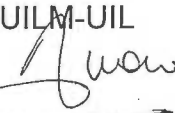
Coerentemente a quanto concordato nel presente accordo, Le Parti si impegnano ad esperire con esito positivo, entro il mese di marzo 2014, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/1991 nonché l'esame congiunto presso il Ministero del Lavoro per l'attivazione, a decorrere dal 12 aprile 2014, della CIGS per riorganizzazione – seconda proroga complessa secondo quanto previsto al punto 2) del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. ITALTEL S.p.A.

 p. CONFINDUSTRIA PALERMO



p. FIM-CISL

 p. FIOM-CGIL

 p. UILM-UIL

 RSU

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25/01/2014 la Direzione della Italtel S.p.A e le OO.SS.LL. nazionali e territoriali di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e le RSU interessate delle sedi di Settimo Milanese, Roma e Carini, in relazione al verbale di accordo firmato in data odierna in merito all'utilizzo della CIGS per riorganizzazione – proroga complessa – hanno convenuto quanto segue:

1. il collocamento in mobilità riguarderà un numero massimo di 200 lavoratori che non si opporranno e potrà avvenire entro il 30/12/2014.
2. Le Parti si impegnano ad avviare ed esperire con esito positivo la procedura di mobilità entro il 31/03/2014.
3. Ai lavoratori che entro il 30/06/2014 aderiranno al percorso di uscita dall'azienda attraverso il licenziamento con collocamento in mobilità, sarà riconosciuta un'integrazione al trattamento di fine rapporto (comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso) pari a 12 mensilità lorde.
4. Ai lavoratori che nel periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014 aderiranno al percorso di uscita dall'azienda attraverso il licenziamento con collocamento in mobilità, sarà riconosciuta un'integrazione al trattamento di fine rapporto (comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso) pari a 8 mensilità lorde.
5. Ai lavoratori che aderiranno al percorso di uscita dall'azienda costituendo un nuovo rapporto di lavoro con una società terza in conseguenza del servizio di outplacement messo a disposizione dall'azienda, sarà riconosciuta un' integrazione al trattamento di fine rapporto pari alle mensilità spettanti di preavviso.
6. La manifestazione di adesione per accedere ai trattamenti di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovrà essere formalizzata entro il 30/12/2014 con specifico accordo tra il singolo lavoratore e la società, cui dovrà seguire ratifica in specifico verbale di conciliazione individuale, in sede sindacale, nel quale verrà esplicitata l'accettazione della messa in mobilità o della risoluzione consensuale (caso di cui al punto 5) e l'esplicita dichiarazione da parte di entrambe le parti di null'altro avere a pretendere, reciprocamente, per alcun titolo ragione o causa derivante e/o conseguente al rapporto di lavoro intercorso e alla sua risoluzione secondo il testo già in uso a tale fine nella società. La mancata sottoscrizione individuale del verbale di conciliazione comporterà la perdita di quanto concordato a titolo di incentivazione all'esodo.
7. Il calcolo dell'integrazione al TFR di cui ai precedenti paragrafi sarà effettuato sulla base dell'ammontare della retribuzione teorica lorda in atto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
8. I trattamenti di cui sopra sostituiscono integralmente ogni precedente diversa pattuizione aziendale sulla materia.

Letto, confermato e sottoscritto.







VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25/01/2014 la Direzione della Italtel S.p.A e le OO.SS.LL. nazionali e territoriali di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e le RSU interessate delle sedi di Settimo Milanese, Roma e Palermo Carini, in relazione al verbale di accordo firmato in data odierna in merito all'utilizzo della CIGS per riorganizzazione – proroga complessa – hanno convenuto che il trattamento economico del personale collocato in CIGS con rotazione sarà costituito, oltre che dall'indennità di CIGS prevista dall'INPS, da un importo lordo, erogato sotto forma di una tantum, di € 250 mensili.

Tali importi devono intendersi omnicomprensivi e, quindi, non incidenti su alcun istituto diretto, indiretto e differito, ivi compreso il TFR.

Letto, confermato e sottoscritto

Stefano Pless
Leg. Min.
Mano Sec.

Fun *B2*
B2
RTA Ter.
Bella: Dhe

Roma, 25 gennaio 2014

Le Parti, con riferimento al Verbale di Accordo del 25/01/2014, prendono atto che per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro sinora intervenute, gli esuberi si quantificano in 300 unità, come da Memorandum.

Le Parti inoltre convengono che la platea dei lavoratori interessati dalla CIGS per riorganizzazione dal 12/4/2014 al 31/12/2014 sarà di 280 unità, di cui 80 unità in rotazione. I lavoratori che alla data del 11/4/2014 risulteranno da più tempo sospesi in CIGS saranno prioritariamente individuati per il primo turno di rotazione che avrà inizio il 12/4/2014.

Per quanto concerne i lavoratori della sede di Palermo-Carini, le Parti valuteranno la posizione di coloro che dovessero fruire del trattamento di mobilità nella misura di quattro anni.

Italtel S.p.A.



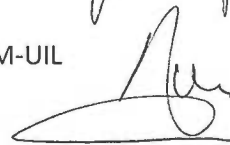
FIM-CISL



FIOM-CGIL



UILM-UIL



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25/01/2014 tra la Direzione della Italtel S.p.A. e le OSL nazionali e territoriali di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e le RSU interessate delle sedi di Settimo Milanese, Roma e Carini è stato convenuto quanto segue.

La presente intesa ha efficacia con decorrenza 15 febbraio 2014 e ha validità fino al 31 dicembre 2014.

La presente intesa regola ex novo gli specifici trattamenti economico-normativi di seguito trattati. Per quanto attiene a tali aspetti, l'accordo firmato in data odierna annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia fonte regolamentare e contrattuale di pari livello precedentemente in vigore.

Le Parti convengono di procedere alla revisione dei seguenti istituti:

a) Reperibilità

Le Parti convengono che decorrere dal 15/02/2014 l'istituto della reperibilità continuerà ad essere disciplinato dall'accordo del 5/1/2011, fatto salvo per la parte relativa all'indennità di reperibilità che viene stabilita in un importo lordo settimanale pari a € 300 per gli interventi on site e pari a € 200 per gli interventi telefonici da remoto; nel caso di reperibilità erogata per frazioni di settimana il calcolo dell'indennità verrà effettuato proporzionalmente al numero di ore di reperibilità. Si riconferma, inoltre, che la reperibilità non deve interessare gli stessi lavoratori per più di una successione di sabato e domenica su quattro fine settimana e che la reperibilità non potrà essere richiesta, per un periodo continuativo inferiore a 9 ore.

Le parti convengono inoltre che per il personale ex OneAns gli importi settimanali sono stabiliti in:

- reperibilità telefonica: € 115
- reperibilità telefonica con possibile intervento da remoto: € 190
- reperibilità telefonica con possibile intervento on site: € 245

b) Indennità di trasferta

A decorrere dal 15/02/2014 verranno corrisposte le seguenti indennità lorde giornaliere di trasferta:

- fino a 100km: € 12 per ogni terzo
- oltre 100km ed entro 200km: € 15 per ogni terzo
- oltre 200km: € 19 per ogni terzo






c) Trattamento per il tempo di viaggio

Le Parti convengono di prorogare fino al 31/12/2014 quanto concordato a titolo di "Trattamento per il tempo di viaggio" nell'accordo del 5 gennaio 2011.

d) Ore viaggio con auto sociale

A decorrere dal 15/02/2014 le ore viaggio forfettarie con autovettura sociale ex accordo del 17/6/1986 ed successive modifiche e/o integrazioni saranno retribuite all'85% della paga oraria.

Le Parti infine concordano – a titolo definitivo - che a decorrere da febbraio 2014 non sarà più corrisposto il c.d. giubileo, consistente nell'erogazione di una mensilità aggiuntiva e la concessione di una giornata di ferie supplementare nell'anno di compimento del 25° di anzianità di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto

ITALTEL S.p.A.



O.S.L.

